



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione Generale
Servizio pesca, acquacoltura e stagni

L'Assessore

DECRETO N. 13/V DEL 7 aprile 2006

Oggetto: Ulteriore proroga del calendario della pesca dei ricci di mare per la stagione 2005/2006.

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTO il D.P.R. 24.11.1965, n. 1627, recante norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul demanio marittimo e sul mare territoriale;
- VISTA la L.R. 07.01.1977 n. 1, art. 14, sull'organizzazione della Regione e degli Assessorati;
- VISTA la legge 14.07.1956, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima e il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 02.10.1968, n. 1639;
- VISTI i decreti dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 276 e n. 277 in data 03.03.1994, aventi ad oggetto rispettivamente "Disciplina dei ricci di mare" e "Disciplina della pesca professionale subacquea";
- VISTI i decreti dell'Assessore n. 2/VI dell'11.01.2001, n. 4/VI del 06.02.2001 e n. 6/VI in data 28.03.2003;
- VISTO il decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 23/VI in data 19.10.2005, con il quale è stato fissato il calendario della pesca dei ricci di mare per l'anno 2005/2006 con decorrenza dal 1° novembre 2005 al 31 marzo 2006, nonché il successivo decreto n. 12/V del 28.03.2006, che ha protratto il termine di chiusura della stagione di pesca fino al 09.04.2006;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale

Servizio Pesca Acquacoltura e Stagni

- VISTA** l'istanza prot. n. 806/Gab del 27.03.2006 con la quale la categoria dei pescatori subacquei professionali e raccoglitori di frutti di mare ha richiesto la proroga del termine di chiusura della stagione di pesca 2005/2006 fino al 17 aprile 2006 in considerazione del fatto che le condizioni meteo marine avverse hanno limitato l'attività di prelievo durante il periodo consentito;
- SENTITO** il Comitato Tecnico Consultivo per la pesca che nella riunione del 05.04.2006 ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, alla concessione della proroga richiesta;
- RITENUTO** di poter concedere, con ulteriori prescrizioni, la proroga dell'attività di raccolta dei ricci di mare fino alla data del 17 aprile 2006.

DECRETA

Articolo 1

La stagione di pesca dei ricci di mare per l'anno 2005-2006 è prorogata fino alla data del 17 aprile 2006.

Articolo 2

Nell'esercizio dell'attività di pesca dei ricci di mare è fatto obbligo di osservanza di tutte le disposizioni di cui ai citati Decreti n. 276/94, n.2/200, 4/2001 e 6/2003, integrate dal presente decreto e delle altre norme specifiche in materia, con particolare riferimento:

- ai quantitativi prelevabili: n. 6 ceste, pari a tremila ricci per pescatore accompagnato da assistente a bordo dell'imbarcazione;
- alla taglia minima di cattura: non inferiore ai 50 mm esclusi gli aculei; ogni esemplare di taglia inferiore prelevato in qualsiasi circostanza da qualunque tipologia di imbarcazione e da qualsiasi categoria autorizzata alla pesca, anche non appartenente a quella dei pescatori professionali di echinodermi, dovrà essere immediatamente restituito al mare; è vietata la detenzione e la commercializzazione di esemplari di taglia inferiore a quella prescritta nel presente articolo;
- all'osservanza delle vigenti disposizioni di legge ed amministrative in materia igienico-sanitaria sulla detenzione, la conservazione, anche in contenitori, la commercializzazione e la somministrazione al pubblico dei prodotti ittici.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale

Servizio Pesca Acquacoltura e Stagni

Articolo 3

E' vietata la raccolta dei ricci di mare mediante attrezzi trainati con imbarcazione o anche a mano mediante mezzi meccanici (strumenti in ferro), ivi compresi i rastrelli.

Articolo 4

Le prescrizioni di cui al presente decreto devono essere osservate anche all'interno delle Aree Marine Protette, delle aree pSic e delle ZPS, nelle quali, in assenza dei rispettivi Piani di Gestione, preventivamente e debitamente comunicati all'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente, non è consentita, nemmeno a favore di pescatori non professionali, una regolamentazione della pesca dei ricci di mare in contrasto con le disposizioni regionali. Gli Organi preposti alla vigilanza e alla repressione degli abusi non riconosceranno, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, alcuna giuridica efficacia, nelle acque territoriali sottoposte alla giurisdizione regionale, a nessuna autorizzazione, individuale o collettiva, rilasciata da qualunque autorità in contrasto con le presenti disposizioni regionali e senza osservanza ed espressa menzione dei predetti preliminari adempimenti comunicativi.

Articolo 5

Ai fini dell'idoneità delle acque per il prelievo e la commercializzazione degli echinodermi oggetto del presente decreto, fatti salvi gli eventuali differenti esiti di rilevazioni generali o specifiche attinenti alla classificazione delle acque stesse, effettuate, sulla base di vigenti disposizioni di legge, da parte delle autorità regionali o locali competenti in materia di igiene e sanità pubblica, si tiene conto delle indicazioni e delle rilevazioni in materia di identificazione della classe di qualità per i corpi idrici significativi ai sensi degli artt. 42 e 43 e secondo l'allegato 1 del D.Lgs. 11/05/1999 e s.m.i. contenute nella Determinazione n. 1512/III dell'8 agosto 2005 del Direttore del Servizio Tutela delle Acque – Servizio idrico Integrato dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente, nonché di quelle in materia di corpi idrici a specifica destinazione contenute nel Piano di Tutela delle Acque approvato in via definitiva dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 14/16 del 4 aprile 2006.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale

Servizio Pesca Acquacoltura e Stagni

Articolo 6

Agli Organi preposti alla vigilanza sulla pesca marittima: Capitanerie di Porto, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia Marittima, Corpo Forestale e di Vigilanza e ai Servizi delle A.U.S.L. e dei Comuni, comprese le Polizie municipali, preposti alla vigilanza sulla detenzione, anche in contenitori, sulla commercializzazione e sulla somministrazione dei ricci di mare e dei relativi sottoprodotti ad uso alimentare negli esercizi a ciò autorizzati, è demandato, anche sui luoghi di commercializzazione e di consumo, il controllo sull'osservanza delle sopraccitate disposizioni e la repressione dei comportamenti abusivi.

Articolo 7

Ogni trasgressione riscontrata dalle Autorità e dagli Organi di vigilanza e di controllo di cui al presente decreto dovrà essere immediatamente e formalmente comunicata al competente Servizio Pesca, Acquacoltura e Stagni della Direzione Generale dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente. Il predetto Servizio provvederà, in caso di violazioni delle prescrizioni esposte nei precedenti articoli, alla revoca delle autorizzazioni alla pesca professionale dei ricci di mare di propria competenza e alla segnalazione alle altre Autorità ed Organi competenti, per l'irrogazione delle ulteriori sanzioni eventualmente previste dalla vigente normativa.

Articolo 8

Il Presente Decreto è immediatamente esecutivo. Esso sarà diffuso agli organi di informazione e trasmesso alle competenti Autorità ed Organi di vigilanza, cui è fatto obbligo di assicurarne l'osservanza. Contestualmente sarà inviato per la pubblicazione nel Sito Internet e nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

L'Assessore
Antonio Dessì